II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele per i prodotti del trattato CECA e che modifica le decisioni 86/69/CECA e 87/456/CECA

(87/610/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E LA COMMISSIONE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che è stato concluso un accordo fra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato di Israele (1);

considerando che il protocollo del suddetto accordo da concludere a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità deve essere approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure;

considerando che, in attesa dell'espletamento di dette procedure, necessarie per l'entrata in vigore di detto protocollo, è opportuno fissare il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele e la Iugoslavia in sostituzione del regime definito dalla decisione 86/69/CECA (2), modificata dalla decisione 87/456/CECA (3),

considerando che la decisione 87/456/CECA ha definito il regime da applicare agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e la Tunisia in attesa dell'entrata in vigore di protocolli da concludere con questi paesi a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che è opportuno estendere agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele la decisione 87/456/CECA;

considerando che è necessario modificare l'articolo 1 della decisione 86/69/CECA;

(1) GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 62.
(2) GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 26.
(3) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 112.

considerando che la presente decisione si dovrebbe applicare sotto riserva e alla data in cui Israele adotta misure autonome che applichino anticipatamente, per quanto concerne questo paese, le disposizioni di detto protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano agli scambi con Israele il regime risultante dall'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato di Israele, salve restando le condizioni particolari indicate nella decisione 87/456/CECA.

Articolo 2

All'articolo 1 della decisione 86/69/CECA, il termine «Israele» è soppresso.

Articolo 3

La presente decisione entre in vigore il 1° gennaio 1988.

Essa è applicabile soltanto dalla data in cui lo Stato d'Israele avrà attuato nei confronti della Comunità le disposizioni del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alle Comunità e fino all'entrata in vigore di detto protocollo [1].

Gli Stati membri e la Commissione prendono le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS

Per i governi degli Stati membri

Il Presidente

B. HAARDER

[1] La data di applicazione della presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.